



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle imprese

## Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. **0064327 - 04/06/2010 - USCITA**

AL DR. ...(*OMISSIS*)...  
58022 FOLLONICA (GR)

AL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
DELLA CCIAA DI LIVORNO

AL MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E  
DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

OGGETTO: Comunicazione unica per la nascita dell'impresa (art. 9 del D.L. n. 7 del 2007, convertito con legge n. 40 del 2007) – Osservazioni su diniego evasione pratiche prot. ...(*omissis*)...

Con nota datata 2 giugno u.s. la S.V. ha segnalato le difficoltà incontrate, presso il registro delle imprese di Livorno, nell'espletare, in qualità di intermediario, pratiche di Comunicazione unica. In particolare è stato ritenuto che il predetto ufficio del registro delle imprese travisi il senso della circolare 3616/C di questo Ministero. Al riguardo si osserva quanto segue.

Come noto, la procedura della “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa” consente di svolgere attraverso un unico *front office* - individuato dalla legge negli uffici del registro delle imprese presso le camere di commercio - adempimenti relativi a più Amministrazioni: Agenzia delle entrate, Albi provinciali delle imprese artigiane, INPS, INAIL, Ministero del lavoro e gli stessi Uffici del registro delle imprese (art. 4, D.P.C.M. 6 maggio 2000)..

A tal fine è stato approvato, con decreto interdirettoriale 19 novembre 2009, il modello elettronico da utilizzare nella procedura, mentre con il D.P.C.M. 6 maggio 2009 citato sono state dettate le regole tecniche per la presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate.

La procedura della Comunicazione unica implica l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, nonché della firma digitale (art. 3, D.P.C.M. 6-5-2009), da parte di tutti gli imprenditori, anche quelli di dimensioni minime.

Poiché, tuttavia, non sempre questi ultimi possiedono o sono in grado di gestire detti strumenti si è ritenuto opportuno, con circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008, indicare le modalità



per procedere all'adempimento attraverso un proprio rappresentante (professionista o altro intermediario).

A tal fine, è stato predisposto un formulario "tipo" di procura speciale, per la presentazione della Comunicazione unica con l'utilizzo della sola firma digitale del soggetto incaricato.

Va tenuto presente, tuttavia, che la Comunicazione unica è <<una collezione di file>>, composta da: modello Comunicazione; modulistica registro imprese; modulistica Agenzia delle entrate; modulistica INAIL; modulistica INPS (allegato A al DM 2 novembre 2007, ora modificato nel decreto interdirettoriale 19 novembre 2009, sezione "Struttura della pratica").

Ciascuna delle predette modulistiche (compreso, come detto, il modello per la Comunicazione unica) è accompagnata da una propria "distinta di firma", da sottoscrivere digitalmente, a cura del soggetto obbligato o legittimato all'adempimento in base alla disciplina di settore.

Nel caso della modulistica "Registro delle imprese" detta disciplina è rinvenibile nelle norme del codice civile in materia di registro delle imprese, nonché in norme speciali, quale l'art. 31 della legge n. 340 del 2000.

È tuttavia utile ricordare che questo Ministero con Circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004, a firma dell'On. Sig. Ministro, rilevò tra l'altro che "Appare comunque di tutta evidenza che il comma 54, dell'art. 2, della legge finanziaria [legge 24.12.2003, n. 350, che ha modificato il comma 2 del succitato articolo 31] non pone alcuna preclusione (né di converso alcuna esclusiva) per qualsivoglia ordine professionale (o intermediario abilitato o altro soggetto) differente dai commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nello svolgimento delle attività di invio dei "dati" al registro delle imprese, in nome e per conto dei soggetti obbligati. E' infatti insito nel dettato normativo, che l'unica differenziazione per i soggetti ivi contemplati, è quella di avvalersi delle modalità "dell'apposito incarico", di cui al predetto art. 2, comma 54, mentre tutti gli altri soggetti devono essere ordinariamente delegati dall'obbligato", principio più volte ribadito anche in note dirette ai Consiglio nazionali interessati.

Da parte sua, ed a conforto del principio fatto proprio nelle specifiche tecniche allegate al DM 2 novembre 2007 (ora decreto interdirettoriale 19 novembre 2009), l'INAIL ha evidenziato quanto segue nella propria circolare n. 8 dell'8 febbraio 2008: <<Si sottolinea che la nuova procedura non modifica in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione coinvolta, limitandosi a semplificare gli adempimenti in capo alle imprese con la previsione di nuove modalità di presentazione delle denunce di iscrizione. Restano, in particolare, inalterati i termini per la presentazione delle denunce d'esercizio e per le altre denunce previsti dall'art. 12 del Testo Unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche). Restano, inoltre, fermi i requisiti che devono possedere gli intermediari per



svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, in base alle norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro (art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modifiche)>>.

A solo titolo di completezza anche l'Assonime nella Circolare n. 1 del 14 gennaio u.s., ha affermato i medesimi principi.

La procura speciale di cui alla circolare n. 3616/C cit. consente, quindi, al professionista o all'intermediario di sottoscrivere digitalmente, per conto dell'obbligato o del legittimato, solo la distinta relativa al "modello di Comunicazione unica", non anche le distinte relative alle altre modulistiche che viaggiano allegate al "modello di Comunicazione", restando la legittimazione alla sottoscrizione di queste ultime governata dalle specifiche norme di settore.

Sembra allora evidente che la procedura della Comunicazione unica impone un approccio innovativo da parte delle diverse categorie di professionisti coinvolte, ciascuna secondo le rispettive competenze; un approccio interdisciplinare in cui gli studi professionali sappiano collegarsi "in rete", sia in senso informatico, sia in senso organizzativo.

L'apposito software predisposto dal sistema camerale (denominato, "Comunica imprese") prevede, proprio in tale ottica, una funzione "importa ed esporta", che consente a ciascuno studio professionale di collaborare nella preparazione della medesima pratica Comunica, occupandosi degli aspetti (fiscali, assicurativi, previdenziali, ecc.) di sua specifica competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)